



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 9, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che prevede per i comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ;

VISTO la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (e i successivi decreti di ampliamento);

VISTA la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera 37/01 del 28 febbraio 2001, ritenuto inoltre:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate preferibilmente sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni di rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata all'altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di tele conduzione necessitano di apposite disposizioni;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";

VISTA la nota prot.n. 206598 del 17 marzo 2000 con la quale l'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto della volontà del Comune comunicata con nota del 26.02.2000, ha comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione della concessione, invitando a inviare entro il 31 marzo 2000 la proposta di aggregazione dei 2 distributori compresenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Saracinesco, con nota prot. 1020 del 30 marzo 2000 ha comunicato all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la volontà di pervenire ad una aggregazione consensuale per l'assegnazione della concessione del servizio di

distribuzione nel territorio comunale, pur non avendo riscontro in tal senso dalla società ACEA S.p.A.; in particolare, specificando che, già dal 1999, erano state avviate le interlocuzioni formali con la società ACEA S.p.A., allora distributore compresente nel territorio comunale, per individuare un percorso condiviso di assegnazione della concessione secondo la normativa vigente, rendendo edotto di tale confronto anche l'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTA la successiva nota del 5 aprile 2001, prot.n. 1249, all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale il Comune di Saracinesco (RM), verificata l'assenza di disponibilità della società ACEA S.p.A., chiedeva di procedere per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica al medesimo comune;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Saracinesco, con Delibera n. 6 del 20 aprile 2002, ha specificato che l'Ente "non può sottoscrivere la convenzione per la concessione relativa alla distribuzione dell'energia elettrica nel territorio comunale, non disponendo delle risorse finanziarie, umane e tecniche per l'esercizio di detta attività quale distributore esclusivo", non ha autorizzato di fatto il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, bloccando così la conclusione dell'iter di assegnazione della concessione nel territorio del comune di Saracinesco;

VISTA la successiva nota prot.n. 1321 del 28 ottobre 2019 a questo Ministero con la quale il Comune di Saracinesco (RM), ha comunicato la piena disponibilità dell'ente alla sottoscrizione della convenzione, manifestando di fatto la volontà al riavvio e alla prosecuzione del procedimento per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel Comune medesimo;

CONSIDERATO che questa Amministrazione con nota prot.n. 2738 del 5 febbraio 2020, evidenziava all'Amministrazione comunale la necessità di acquisire integrazioni;

CONSIDERATO che il Comune ha riscontrato alla predetta richiesta di integrazioni di questa Amministrazione con nota prot.n. 328 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e in particolare l'articolo 2 che:

al comma 2, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così attribuendo al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie, tra le altre, riguardanti la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti tra cui l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e in particolare l'articolo 4 che:

al comma 1, stabilisce che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

al comma 2, prevede che «Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' articolo 35: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 2: 2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»; (...); 2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;»; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot.n. 1321 del 28 ottobre 2019 il Comune confermava l'esercizio in economia del servizio di distribuzione di energia elettrica nel territorio del Comune medesimo, con una presenza significativa anche in termini quantitativi e quindi sufficiente a ritenere il Comune stesso soggetto idoneo a garantire la razionalizzazione del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.lgs. n. 79/1999;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 12 febbraio 2020 con la quale il Consiglio comunale di Saracinesco ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione con l'allora M.I.S.E, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che la gestione dell'attività di distribuzione di energia è esercitata in economia dal Comune di Saracinesco nell'ambito territoriale del Comune medesimo, con una presenza significativa anche in termini quantitativi, e che pertanto il Comune, dall'esame della documentazione inviata, da ultimo con nota prot. 43991 del 23 marzo 2023, risulta essere idoneo ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica, in quanto serve almeno il 20% delle utenze presenti sul territorio comunale;

DECRETA:

Articolo 1

1. È rilasciata a titolo gratuito al Comune di Saracinesco con sede legale in Piazza Roma, n. 3 C.F. 86001790582 – P.IVA 02145961005 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Saracinesco.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comune di Saracinesco per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune medesimo.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin